

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2010, n. 0228/Pres.

Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria di imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010 in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materia di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dei commi da 43 a 46, dell'articolo 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Beneficiari
Art. 3	Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità
Art. 4	Rinvio
Art. 5	Modulistica
Art. 6	Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, nell'attuale contesto di crisi dei mercati finanziari e di gravi turbative dei sistemi economici locali ed internazionali, in considerazione della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese ulteriormente sofferenti in quanto danneggiate dalla tromba d'aria che il 23 luglio 2010 ha colpito alcuni comuni della provincia di Udine, definisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti destinati al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ricadenti nei comuni colpiti dal predetto evento calamitoso, in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e dei commi da 43 a 46, dell'articolo 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 2
(*Beneficiari*)

1. Sono beneficiarie dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese che presentano i seguenti requisiti:

- a) hanno unità produttiva ricadente in uno o più comuni elencati nell'allegato A al presente regolamento danneggiati dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010;
- b) trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella regione;
- c) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- d) sono iscritte con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del registro di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, se imprese cooperative, sono altresì iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
- e) non sono da considerarsi in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 (Modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea <<Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica>>).⁽¹⁾

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPR n. 7/3/2011, n. 46/Pres. (B.U.R. 16/3/2011, n. 11).

Art. 3

(Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1 consistono in un finanziamento bancario agevolato con durata di cinque anni per il consolidamento dei debiti a breve termine in debiti a medio o lungo termine.

2. L'ammontare massimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla quota regionale, è pari a 1.000.000,00 euro, ridotto a 500.000,00 euro per le imprese che abbiano già usufruito, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 1 dicembre 2009, n. 334 (Regolamento recante la definizione dei criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in attuazione del comma 1 bis, dell'articolo 12 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 in materie di piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia), dei finanziamenti previsti dal decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui ai commi da 43 a 46 dell'articolo 7, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)).

3. Ai fini del presente regolamento non trova applicazione il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Regione 263/2009.

4. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui al presente regolamento sono disciplinati dai commi da 2 a 11, dell'articolo 6, del decreto del Presidente della Regione 263/2009.

5. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l'importo dell'aiuto, calcolato secondo quanto stabilito nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 263/2009, non comporta il superamento del limite di cui agli articoli 3 e 7 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010. A tal fine l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis e a tutti gli aiuti di importo limitato di cui all' articolo 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010 eventualmente ricevuti a partire dal 1 gennaio 2008.⁽¹⁾

6. L'intervento previsto dal presente regolamento non può essere concesso per più di una volta per ogni singolo beneficiario.

(1) Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 7/3/2001, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2011, n. 11).

Art. 4 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento in materia di definizioni, regime, intensità e importo dell'aiuto, comparti di intervento, autorità di gestione, caratteristiche dei finanziamenti, modalità di presentazione della domanda di finanziamento, modalità di erogazione e di ammortamento del finanziamento, obblighi del beneficiario, regolarità dell'istruttoria, controlli, accertamenti e divieto di cumulo trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 263/2009.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2010, tutti i provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento contengono esplicito riferimento alla stessa direttiva e alla decisione di autorizzazione della Commissione europea del 20 dicembre 2010 che approva il regime di aiuti SA.32036 <<Aiuti compatibili di importo limitato>>.(1)

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 7/3/2001, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2011, n. 11).

Art. 5 (Modulistica)

1. La modulistica necessaria all'attuazione del presente regolamento è emanata con decreto della Direzione centrale competente da pubblicarsi sul sito della Regione.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all'articolo 2)

ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI

BICINICCO
BUTTRIO
CASTIONS DI STRADA
LESTIZZA
MANZANO
MORTEGLIANO
MUZZANA
PALMANOVA
PAVIA DI UDINE
POZZUOLO
RIVIGNANO
SAN VITO AL TORRE
SANTA MARIA LA LONGA
TALMASSONS